

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1609

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1995

Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge istituisce una nuova onorificenza, relativa ai Cavalieri della Patria. Sembra infatti opportuno conferire un tangibile riconoscimento ai combattenti sui fronti della seconda guerra mondiale, anche a distanza di oltre cinquant'anni, per colmare un vuoto presente nel nostro ordinamento che ha trascurato gli opportuni riconoscimenti simbolici agli *ex-combattenti*.

Al comma 1 dell'articolo 1 è prevista l'istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria, che vedrà come massima rappresentanza il Presidente della Repubblica.

Organo dell'Ordine sarà un consiglio composto da militari e dai rappresentanti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione na-

zionale vittime civili di guerra, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le insegne simboliche dell'Ordine sono una croce metallica ed un nastrino.

I commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono l'ambito di applicazione: l'onorificenza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti dell'ultimo conflitto mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati della Croce al merito di guerra.

L'onorificenza viene, infine, concessa anche ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra, a condizione, però, che fruiscono di una pensione di guerra, ed ai congiunti dei caduti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della Patria.

2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata che lo presiede, e dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

4. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

6. L'onorificenza di Cavaliere della Patria è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione che siano stati decorati della Croce al merito di guerra.

7. L'onorificenza è conferita altresì ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra fruanti di una categoria pensionistica tabellare di guerra e ai congiunti dei caduti.

Art. 2.

1. L'onorificenza dell'Ordine dei Cavalieri della Patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per la difesa.

2. Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine, tramite il distretto militare di giurisdizione.